Allegato A - CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PERSONALE DI OGNI PROFILO

1) OGGETTO
 a. Il Comune di Rovigo assegna temporaneamente proprio personale, assumendosene per intero i relativi oneri, all'Unione Romagna Faentina, al fine di potenziarne le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie legate alle conseguenze degli eventi meteorologici di maggio 2023, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. …… del ……. ;
 b. L'individuazione del personale addetto, previa acquisizione del relativo consenso, verrà effettuata con determinazione del Dirigente/Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente, in accordo con i competenti funzionari del Comune di destinazione, secondo la regolamentazione prevista dal presente atto.

2) MODALITA' DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
 a. I dipendenti impiegati mantengono la titolarità del rapporto di lavoro e la dipendenza organica con il Comune di Rovigo; essi saranno funzionalmente assegnati nella struttura organizzativa del Responsabile / Dirigente dell'Unione Romagna Faentina, e svolgeranno mansioni corrispondenti al profilo professionale di appartenenza. A tale soggetto competeranno le direttive organizzative e ogni altra disposizione attinente la gestione della prestazione lavorativa in raccordo con il Responsabile della Missione ove individuato. Il dirigente competente dell'Unione Romagna Faentina, ente beneficiario, potrà assegnare, relativamente al periodo d'impiego, la responsabilità di un ufficio o di servizio, ovvero assegnare la funzione di responsabile di procedimento, anche al personale impiegato. L'Unione Romagna Faentina, ente beneficiario, potrà altresì disporre l'impiego del suddetto personale presso altro Comune limitrofo o presso i Centri Operativi, dandone comunicazione al Comune beneficiante di provenienza.

3) SEDE DI LAVORO
 a. In corrispondenza al tempo lavorativo dell'assegnazione, di cui al successivo articolo 4, la prestazione lavorativa dei dipendenti assegnati verrà ordinariamente svolta presso la sede dell'Unione Romagna Faentina, ente destinatario.
 b. L'Unione Romagna Faentina si impegna a mettere a disposizione del dipendente i locali e la strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa, eventualmente integrata con le dotazioni messe a disposizione dal Comune Beneficiante.

4) ORARIO DI LAVORO E ASSENZE
 a. La prestazione lavorativa verrà svolta a tempo pieno per il periodo determinato nel piano di utilizzo.
 b. In caso di assenza per malattia e infortunio il dipendente deve fare riferimento al Comune di appartenenza secondo le ordinarie modalità in esso previste. Analogamente si deve operare per la gestione di ferie e permessi, previo accordo con il referente della struttura di destinazione.
 c. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario devono essere convenute tra le parti e in ogni caso non possono essere oggetto di recupero nell'ambito dell'ordinaria attività lavorativa presso il Comune di appartenenza del dipendente.

5) TRATTAMENTO ECONOMICO
 a. Ai dipendenti è mantenuto il trattamento economico previsto per l'Area e la posizione economica di inquadramento. La retribuzione fondamentale ed eventuali compensi di natura accessoria continueranno ad essere corrisposti dal Comune di

Rovigo. Il personale impiegato fruirà del trattamento di trasferta previsto secondo le disposizioni del Comune di appartenenza e nel rispetto delle indicazioni di Anci, con eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio.

b. L'Unione Romagna Faentina, ente beneficiante, coerentemente alle disposizioni previste ordinariamente per proprio personale, può anticipare le spese di viaggio.
c. ll personale impiegato potrà beneficiare delle indennità di funzione per i giorni di effettivo impiego nei limiti delle disposizioni e delle disponibilità di cui alle Ordinanze della competente autorità di Protezione Civile.

6) IMPEGNI COMUNI
 a. La gestione delle attività previste dal presente accordo sono basate sul principio della proporzionalità degli apporti di risorse umane e tecnologiche e di altre utilità in relazione al numero degli addetti in servizio nell'ente beneficiante e le esigenze rappresentate dai comuni aderenti beneficiari.
 b. L'ente beneficiante s'impegna a mettere a disposizione un numero di operatori e per un determinato periodo temporale di norma non inferiore a 7 giorni per ogni contingente impiegato, il tutto compatibilmente con il presidio degli ordinari compiti d'istituto a cui gli stessi sono preposti.
 c. Gli enti interessati s'impegnano, altresì, a fornire ad Anci tutta la documentazione e le informazioni, report, attività, etc., nei tempi e con le modalità richieste con le note operative a tal fine emanate da Anci, ed in particolare tutta la documentazione necessaria per l'eventuale rimborso delle spese di trasferta e per poter procedere all'erogazione delle indennità che saranno se del caso disposte da Ordinanze delle competenti Autorità di Protezione civile.
 d. L'ente beneficiario s'impegna a rispettare i contenuti del presente accordo e in particolare a fornire tutti gli elementi utili per favorire l'acquisizione di dati e informazione da parte di Anci anche ai fini della eventuale attività di rendicontazione ai competenti organi che saranno effettuate dall'ANCI, secondo le disposizioni all'uopo impartite dalle competenti autorità di Protezione Civile.

7) ONERI FINANZIARI
 a. Nessun rimborso è dovuto dall'ente beneficiario per le attività, prestazioni o beni o altra utilità fornita o messa a disposizione nei confronti del comune beneficiante.
 b. Le indennità da corrispondere al personale impiegato e le spese di trasferta sono a carico del fondo di emergenza.

8) ALTRE CONDIZIONI
 a. La durata delle singole assegnazioni è indicata dalle parti con scambio di corrispondenza, in relazione ad ogni contingente inviato, mettendo in indirizzo l'ANCI (protezionecivile@anci.it) con indicazione a cura dell'ente cedente del nominativo del personale inviato e del relativo profilo/area e durata utilizzo.

9) DISPOSIZIONE FINALE
 a. Per quanto non previsto trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli enti aderenti.
 b. Il presente accordo e i relativi allegati sarà sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge n. 241/90, anche mediante scambio di corrispondenza.

Letto, approvato e sottoscritto, li……

PER IL COMUNE BENEFICIANTE

IL DIRIGENTE
dott. Marco PLECHERO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e norme collegate